



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

COPIA

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243
Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 51 del 19-12-2018

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI
ROGNO AL 31.12.2017 - RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -
AGGIORNAMENTO PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLOSSI DARIO	P	MINELLI MAURIZIO	P
MOLINARI CRISTIAN	P	DELVECCHIO LAURA	P
BONETTI FRANCESCO	P	BAIGUINI GIAMPAOLO	A
CLEMENTI RUGGERO	A	CRETI MARIO	A
SALA LOREDANA	P	BIANCHI ANNAMARIA	A
TOINI ANGIOLINO	P	MARTINELLI SIMONE	A
AMANZIO GIOVANNI	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, l'Ente ha regolarmente adottato la delibera di ricognizione delle partecipazioni e del relativo Piano operativo di razionalizzazione, con atto n. 5 del 25.03.2015, verificandone successivamente i risultati con deliberazione n. 28 del 30.03.2016;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 27 settembre 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e alla ricognizione delle partecipazioni possedute con conseguente aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

DATO ATTO che alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rogno risultavano essere le seguenti:

Partecipazione diretta

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	0,8698%
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%
UNIACQUE SPA	0,32%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,94%
SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO)	11,39%

Partecipazione indiretta

ESCO COMUNI SRL 0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INERTI SYSTEM ECOLOGY SRL 0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INGEGNERIE TOSCANE SRL 0,0032% (Uniacque Spa 1%)
ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL 0,0805% (Tutela Ambientale del Sebino Srl 5,15%)
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL 0,81623% (Consorzio Servizi Valle Camonica 87,67%)

BLU RETI GAS SRL9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)

INTEGRA SRL9,0322% (Valle Camonica Servizi Vendite Spa 100,00%)

VISTE le linee guida pubblicate di concerto dal MEF e dalla Corte dei conti relative alla revisione periodica delle partecipate pubbliche (art. 20 del TUSP) ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 DL n. 90/2014);

DATO ATTO, pertanto, che saranno oggetto di comunicazione:

1. **tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti**, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;

2. **tutte le partecipazioni indirette** di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. A differenza dei precedenti censimenti, pertanto, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;

3. **tutte le partecipazioni indirette** di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del TUSP e l'eventuale presenza di situazioni previste dall'art. 20 del

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione ordinaria costituisce un ulteriore aggiornamento, dopo la revisione straordinaria effettuata nel settembre 2017 (*atto consiliare n. 33/2017*), del "Piano operativo di razionalizzazione", che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione n. 5 del 25.03.2015 verificandone successivamente i risultati con deliberazione n. 28 del 30.03.2016;

DATO ATTO che il piano di razionalizzazione delle partecipate, allegato alla deliberazione consiliare n. 33/2017 proponeva le seguenti azioni di razionalizzazione:

a) **Mantenimento** per le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione tecnica (All. B del presente atto) sinteticamente riportate nel Piano delle seguenti società:

- VALLE CAMONICA SERVIZI SRL 8,1632%
- VAL CAVALLINA SERVIZI SRL 1,51%
- UNIACQUE SPA 0,32%

b) **Liquidazione** della Società Servizi Alto Sebino - Deliberata la liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011), ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, che ha dichiarato il fallimento della Società. La procedura è ancora in corso.

c) **Fusione per incorporazione** della società Tutela Ambientale del Sebino Srl. Il consiglio provinciale di Bergamo, con propria deliberazione n. 25/2015 aveva approvato il Piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 511 e seguenti della Legge 190/2014, deliberando la dismissione della partecipazione mediante aggregazione in Uniacque spa.

PRECISATO che in sede di ricognizione ordinaria delle partecipate pubbliche dell'Ente, dovranno essere inserite anche le partecipazioni indirette in ottemperanza alle indicazioni delle Linee guida del MEF/Corte dei conti dello scorso novembre;

DATO ATTO, che il Comune di Rogno partecipa altresì nel fondo di dotazione, per una quota del 9,31%, del Consorzio Servizi Valle Camonica, ente capogruppo e holding pura del Gruppo Valle Camonica Servizi, che non rilevava ai fini della ricognizione straordinaria del 2017, se non per completezza informativa, in quanto non avente la natura giuridica di società;

PRECISATO che nella presente ricognizione delle partecipazioni pubbliche sarà inserito anche il Consorzio Servizi Valle Camonica, in ragione della partecipazione diretta posseduta dal Comune di Rogno nel Consorzio;

PRECISATO, altresì che il Comune di Rogno è socio avventore della Società cooperativa “Consorzio della Castagna di Valle Camonica”, di cui l’Ente ha deliberato la volontà di cessione della quota con atto consiliare n. 30 del 27.11.2013; nell’anno 2015 a seguito dell’esito negativo della gara aperta per la cessione della quota, il Comune ha esercitato il diritto di recesso richiedendo al Consorzio, nell’agosto 2015, la liquidazione della quota (1,06% del capitale sociale di € 215.080,00). Nel verbale del CdA del Consorzio del 29 maggio 2017 è prevista la costituzione di un fondo di € 1.000,00 per la liquidazione delle quote possedute ai soci che hanno espresso la volontà di recedere. Il Consorzio a tutt’oggi non ha provveduto alla liquidazione della quota.

DATO ATTO che:

- la partecipata diretta Val Cavallina Servizi Srl ha provveduto nel 2017 alla cessione della quota (40%) detenuta nella società Inerti System Ecology Srl con atto notarile n. rep. 121.997 del 20/12/2017;

- la partecipata diretta e indiretta Val Camonica Servizi Srl ha fuso la società Integra Srl per incorporazione nella società Valle Camonica Servizi Vendite Srl;

STABILITO con la presente revisione che le partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Rogno al 31 dicembre 2017 sono da considerarsi le seguenti:

Partecipazione diretta

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	9,31%
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	0,8698%
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%
UNIACQUE SPA	0,32%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,94%
SOCIETA’ DI SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO)	11,39%

Partecipazione indiretta

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	8,1623%% (Consorzio Servizi Valle Camonica 87,67%)
ESCO COMUNI SRL	0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INGEGNERIE TOSCANE SRL	0,0032% (Uniacque Spa 1%)
ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL	0,0805% (Tutela Ambientale del Sebino Srl 5,15%)

BLU RETI GAS SRL 9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)

RITENUTO di confermare le azioni già delineate in sede di revisione straordinaria delle società partecipate adottate con deliberazione consiliare n. 33 del 27-09-2017, con le integrazioni e le modifiche illustrate nelle premesse:

a. Mantenimento

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	9,31%	
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	9,0322%	(somma %partecipazione diretta +indiretta)
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%	
UNIACQUE SPA	0,32%	
ESCO COMUNI SRL 0,604% (Val Cavallina Servizi Srl 40%)		
BLU RETI GAS SRL 9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)		
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 9,0322% (Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)		

b. **Liquidazione** della Società Servizi Alto Sebino - Deliberata la liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011), ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, che ha dichiarato il fallimento della Società. La procedura è ancora in corso.

c. **Fusione per incorporazione** della società Tutela Ambientale del Sebino Srl .La Provincia di Bergamo nell'ottobre 2018 ha chiesto alla Società di determinare il valore della liquidazione della quota detenuta nella società medesima. La Provincia di Brescia ha proposto, con lettera dello scorso 13 novembre, a tutti i Comuni soci la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per definire l'attività di vigilanza, trattandosi di società classificata in controllo pubblico di tipo congiunto, in ottemperanza al la Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017; La società ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL, partecipata indiretta tramite la società Tutela Ambientale del Sebino Srl, avrà un'evoluzione strettamente connessa alle azioni di razionalizzazione intraprese per la società tramite. Nel caso di incorporazione di un ramo della società Tutela Ambientale del Sebino (relativo alla Provincia di Bergamo e ai comuni facenti parte dell'Ato) da parte di Uniacque Spa, la quota della partecipata AOB2 Srl migrerà nella società Uniacque Spa o sarà ceduta.

d. **Cessione**, da effettuarsi da parte della società tramite, Uniacque Spa, della quota posseduta nella società Ingegnerie Toscane Srl, già deliberata nel marzo 2017 dalla partecipata diretta Uniacque Spa; l'operazione di cessione è tutt'oggi in corso.

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in esame, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, che si riportano in calce al presente atto.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese peralzata di mano n. 07 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Le premesse, che qui s'intendono riportate integralmente, sono parte essenziale e sostanziale del presente atto;
2. APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che le azioni di razionalizzazione attinenti il sistema delle partecipazioni possedute dal Comune di Rogno sono le seguenti:

A. Mantenimento

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL <i>+indiretta</i>	9,0322%	(somma %partecipazione diretta)
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%	
UNIACQUE SPA	0,32%	
ESCO COMUNI SRL	0,604%	(Val Cavallina Servizi Srl 40%)
BLU RETI GAS SRL	9,0322%	(Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	9,0322%	(Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)

B. Liquidazione della SOCIETÀ SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE - Deliberata la liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011), ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, che ha dichiarato il fallimento della Società. La procedura è ancora in corso.

- C. **Fusione per incorporazione** della società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL .La Provincia di Bergamo nell'ottobre 2018 ha chiesto alla Società di determinare il valore della liquidazione della quota detenuta nella società medesima. La Provincia di Brescia ha proposto, con lettera dello scorso 13 novembre, a tutti i Comuni soci la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per definire l'attività di vigilanza, trattandosi di società classificata in controllo pubblico di tipo congiunto, in ottemperanza al la Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017. La società ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL, partecipata indiretta tramite la società Tutela Ambientale del Sebino Srl, avrà un'evoluzione strettamente connessa alle azioni di razionalizzazione intraprese per la società tramite. Nel caso di incorporazione di un ramo della società Tutela Ambientale del Sebino (relativo alla Provincia di Bergamo e ai comuni facenti parte dell'Ato) da parte di Uniacque Spa, la quota della partecipata AOB2 Srl migrerà nella società Uniacque Spa o sarà ceduta.
- D. **Cessione (ad opera della partecipata diretta UNIACQUE SPA)** della Società INGEGNERIE TOSCANE SRL. La società Uniacque Spa ha deliberato la cessione delle quote . La vendita non è ancora stata conclusa.
4. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo Corte dei Conti;
 5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;
 6. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente l'indirizzo: <http://www.comune.rogno.bg.it>
 7. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate dal Comune di Rogno.
 8. DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi espressi n. 07 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.4.2000 n. 267.

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 12-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 12-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

IL PRESIDENTE
f.to DARIO COLOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 27-12-2018.

Lì 27-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 19-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì

L'INCARICATO